

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Domanda nuova, diversa per petitum e causa petendi, introdotta in conseguenza delle eccezioni e deduzioni avverse

È ammissibile la domanda depositata, e quindi per la prima volta introdotta nel processo, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., da parte attrice, qualora, sebbene diversa per petitum e causa petendi, la necessità di introdurla sia sorta in conseguenza delle eccezioni e deduzioni avverse, attenendo inoltre la nuova domanda alla medesima vicenda sostanziale che già faceva parte della lite.

NDR: in argomento si veda Cass. 14/02/2019, n. 4322: "La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali", si vedano altresì [Cass. sez. un., 13/09/2018, n. 22404](#), Cass. 25/09/2018, n. 22540 e [Cass. sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310](#).

## Tribunale di Milano, sentenza del 13.1.2020, n. 233

...omissis...

Sulla nullità dei contratti di locazione di veicolo senza conducente.

La società attrice sostiene che i contratti posti a fondamento delle domande sono nulli per violazione dell'art. 84, comma 3, codice della strada - che dice essere norma imperativa -, la quale consente all'autotrasportatore di merci per conto terzi di utilizzare veicoli di proprietà di altra impresa italiana che sia iscritta all'albo degli autotrasportatori e che sia munita di regolare autorizzazione ("l'impresa italiana iscritta all'albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni"). A detta dell'attrice, la proprietà del veicolo, in capo all'impresa che lo concede in locazione, è requisito essenziale, ai fini della validità del contratto.

L'assunto non merita di essere condiviso.

In primo luogo, l'attrice semplicemente deduce il carattere imperativo della disposizione, ma nemmeno illustra le ragioni per le quali esso sarebbe rinvenibile nella disposizione indicata, ossia non spiega perché il requisito della proprietà del veicolo sarebbe previsto a tutela di un interesse pubblico generale (Cass., S.U., n. 2697/1972, Cass. 11256/2003, n. 6601/1982) ovvero di norme costituzionali o di norme ordinarie che attuano detti principi o, ancora, perché tale previsione non sarebbe derogabile. Solo in queste ipotesi può infatti essere ravvisata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, l'imperatività di una disposizione normativa. Vi è quindi un chiaro difetto di allegazione e l'affermazione della natura imperativa della norma è meramente assertiva, in quanto non supportata da adeguate argomentazioni.

Peraltro, il fatto che i veicoli non siano di proprietà della locatrice ma in leasing finanziario non contrasta con alcun interesse pubblico, atteso che la convenuta ne ha la giuridica disponibilità, con la connessa facoltà di concederli in locazione. Costituisce principio generale dell'ordinamento quello secondo cui non soltanto il proprietario, ma chiunque ha la legittima disponibilità di un bene, può concederlo in locazione; la qualità di proprietario non è quindi necessaria ai fini della locazione del bene.

Infine, la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (Cass., n. 19196/2016).

Nella fattispecie, il meccanismo della concessione in locazione di un veicolo che la locatrice ha in locazione finanziaria (e non in proprietà) consente indubbiamente di realizzare gli effetti voluti dall'art. 84 codice della strada, ossia l'utilizzazione di un veicolo che è nella legittima disponibilità di chi lo loca.

La domanda principale, di accertamento della nullità dei contratti di noleggio, è perciò infondata e deve essere rigettata.

Sull'inadempimento contrattuale della convenuta.

Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., l'attrice ha introdotto, per la prima volta, la domanda subordinata di inadempimento contrattuale della convenuta per insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per la valida stipulazione delle locazioni, ossia sempre quello concernente la mancanza della proprietà dei veicoli in capo alla locatrice.

La domanda è ammissibile in quanto, sebbene diversa per petitum e causa petendi, la necessità di introdurla è sorta in conseguenza delle eccezioni e deduzioni avverse circa la validità di contratti di noleggio; essa, inoltre, attiene alla medesima vicenda sostanziale che già faceva parte della lite (si vedano, circa l'ammissibilità di modifiche delle domande con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., Cass. sez. un., 13/09/2018, n.22404, sez. III, 25/09/2018, n.22540, sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310 e, da ultimo, sez. III, 14/02/2019, n. 4322, che, collocandosi nel solco di quelle

precedenti, richiamate, ha ribadito che "La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali").

La domanda è tuttavia infondata, non essendosi FF Italia SRL obbligata contrattualmente a locare veicoli di sua proprietà né essendo la proprietà dei beni prevista quale indefettibile obbligo legale, in mancanza di disposizione normativa che espressamente lo preveda come tale, per le ragioni già sopra esposte.

Conclusivamente, sia la domanda principale che quella subordinata, formulate dalla società attrice, devono essere rigettate.

Le domande riconvenzionali di FF Italia SRL.

Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., la convenuta ha precisato di aver chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento della penale negoziale prevista dall'art. 7.04 per il caso di risoluzione di diritto degli stessi (pattuita, all'art. 7.03, per l'ipotesi di mancato pagamento di due mensilità del canone) e/o di anticipato recesso - senza giusta causa o giustificato motivo - del conduttore dal contratto. Ha quantificato la somma dovuta a tale titolo in complessivi € 64.625,00, calcolati nella misura pattuita della "metà dei canoni corrisposti nei tre mesi anteriori alla data di risoluzione, moltiplicata per il numero di mesi rimanenti tra la data in cui il Veicolo viene anticipatamente restituito e la data di scadenza naturale del contratto, oltre alle imposte ed oneri di legge applicabili alle tariffe in vigore...". Nella comparsa di costituzione aveva invece dichiarato di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa stabilita nell'art. 7.03 dei contratti, che prevede, in caso di mancato pagamento di due mensilità del canone, la diversa penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del veicolo, decorsi otto giorni dalla comunicazione della risoluzione di diritto, da parte della locatrice. Aveva chiesto il pagamento di un importo leggermente superiore. La convenuta ha quindi modificato la domanda ma, contrariamente all'assunto dell'attrice, tale modificazione è ammissibile, per le medesime ragioni esposte al superiore paragrafo 3.

Tanto premesso, è incontrovertibile, in fatto, che la società attrice non ha versato le mensilità di luglio e agosto 2017, alla scadenza negoziale del giorno 15 del mese.

E' invece controversa la data della restituzione dei mezzi - e quindi del recesso anticipato del conduttore che, con la restituzione, ha inequivocabilmente manifestato, con comportamento concludente, tale volontà -, avendo l'attrice allegato quella del 27 luglio 2017 e la convenuta l'altra del 31 agosto 2017 (successiva alla comunicazione di risoluzione contrattuale del 29 agosto 2017).

Dall'istruttoria orale espletata è emerso *omissis*. Così stando le cose, è certo che, alla data della restituzione dei veicoli (e quindi del recesso del conduttore), l'attrice era morosa nel pagamento di due mensilità del canone con riguardo al veicolo targato .., ma non anche di quello targato .., scadendo il termine per il pagamento della mensilità di agosto il successivo giorno 15 del mese.

Tuttavia, la penale è stata richiesta dalla convenuta, alternativamente, per il mancato pagamento di due canoni e per il recesso anticipato senza giusta causa o giustificato motivo *omissis*.

La richiesta di riduzione ad equità della penale non merita accoglimento: la convenuta aveva fatto legittimo affidamento sul regolare andamento del rapporto e, in rapporto all'interesse delle parti, non appare manifestamente eccessiva la misura della penale concretamente pattuita dai contraenti.

Le domande riconvenzionali meritano quindi accoglimento per quanto di ragione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta; previa revoca dell'ordinanza ingiunzione emessa in data 18.4.2018, in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, condanna *omissis* al pagamento, in favore di FF Italia SRL, della somma di € 2.766,17, oltre IVA ed oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, a titolo di canoni impagati, nonché di quella di € 64.829,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di penale contrattuale; condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 8.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

